



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE UMBRIA

STRADA DI PREPO N.1 = 06129 PERUGIA (PG)
CENTRALINO: 075 5836002/015
FAX: 075 5836034 / 5839970

mailbox: cru@lnd.it
comunicazioncru@lnd.it

NUMERO COMUNICATO 12 DATA COMUNICATO 06/08/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE..... 188

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 06 Agosto 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n.1960/904pfi24-25 PM/rm del 20.07.2025.

NEI CONFRONTI DI

- Sig. Paolo Cangì, all'epoca dei fatti Presidente Soc. Città di Castello SSDARL;
- Soc. Città di Castello SSDARL;
- Sig.ri Francesco Cagnoni, dirigente accompagnatore ufficiale, Marco Bruschini, Hassen Amri, Mama Sougou, Gibi Mbye, Lamin Dabbo, calciatori;

per rispondere degli addebiti di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe per rispondere ciascuno dei fatti rispettivamente addebitati nell'atto di deferimento stesso.

All'udienza di trattazione del 06.08.2025 è presente, tramite collegamento da remoto, l'Avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; nessuno è presente per i deferiti seppur regolarmente convocati.

Il rappresentante della Procura Federale rappresenta preliminarmente l'avvenuta definizione del deferimento nei confronti della Società e del Sig. Francesco Cagnoni ex Art.127 C.G.S. con la sanzione dell'ammenda di euro 400,00 nonché 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026 quanto alla Società, e con la sanzione di mesi 3 e giorni 10 di inibizione quanto al Cagnoni, come da relativi verbali trasmessi al Tribunale.

Quanto agli altri deferiti conclude affinché venga dichiarata la loro responsabilità con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Paolo Cangì, mesi 6 di inibizione;
- Marco Bruschini ed Hassen Amri, 5 giornate di squalifica ciascuno;
- Mama Sougou, Gibi Mbye, Lamin Dabbo, 3 giornate di squalifica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ritiene che gli addebiti mossi a tutti i deferiti siano fondati e documentalmente provati.

Dalla documentazione agli atti del giudizio emerge invero in maniera inconfutabile che la Società ha schierato nella propria squadra in posizione irregolare poiché non tesserati e privi della certificazione medica i vari calciatori sopra indicati in occasione degli incontri valevoli per il campionato di Eccellenza, meglio indicati nell'atto di deferimento.

I fatti sopra descritti integrano senza alcun dubbio la violazione dell'Art. 4 comma 1 e dell'Art. 32 comma 2 del C.G.S. in relazione al disposto di cui all'art. 39 comma 1 e 43 commi 1 e 6 NOIF nonché dell'Art. 7 comma 1 dello Statuto Federale.

P.Q.M.

Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta precedentemente, così decide:

- **con riferimento alla Soc. Città di Castello SSDARL ed al Sig. Francesco Cagnoni dichiara congrua la sanzione concordata dalle parti con il rappresentante della Procura Federale, rispettivamente, di euro 267,00 di ammenda e tre punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026 nonché di mesi 3 e giorni 10 di inibizione, corretta la qualificazione dei fatti e ne dichiara l'efficacia.**
- **con riferimento agli altri, dichiara la responsabilità di tutti i deferiti ed applica nei loro confronti le seguenti sanzioni:**
- **Paolo Cangi, mesi 6 di inibizione;**
- **Marco Bruschini ed Hassen Amri, 5 giornate di squalifica ciascuno da scontarsi in gare ufficiali nel campionato di competenza;**
- **Mama Sougou, Gibi Mbye, Lamin Dabbo, 3 giornate di squalifica ciascuno da scontarsi in gare ufficiali nel campionato di competenza,**

Così deciso in Perugia il 6 agosto 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

Il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Umbria, costituito dall'Avv. Francesco Temperini, Presidente, dall'Avv. Maurizio Lorenzini e dal Rag. Riccardo Toccaceli, Componenti, nella sua **riunione del 06 Agosto 2025**, ha assunto le seguenti decisioni:

nel deferimento del Procuratore Federale della FIGC n.1954/913pfi24-25 PM/mf del 19.07.2025.

NEI CONFRONTI DI

- Sig. Fabio Calagreti, all'epoca dei fatti Presidente Soc. Città di Castello SSDARL;
- Soc. Città di Castello SSDARL.

per rispondere dell'addebito di cui all'atto di deferimento al quale integralmente si rinvia.

FATTO

Con il provvedimento descritto in epigrafe, ritualmente comunicato alle parti, il Procuratore Federale Interregionale Avv. Paolo Mormando ha deferito avanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Fabio Calagreti e la società Città di Castello SSDARL per rispondere dei fatti addebitati nell'atto di deferimento.

All'udienza di trattazione del 06.08.2025 è presente, tramite collegamento da remoto, l'Avv. Maurizio Gentile, in rappresentanza della Procura Federale della FIGC; nessuno è presente per i deferiti seppur regolarmente convocati.

Il rappresentante della Procura Federale rappresenta preliminarmente l'avvenuta definizione del deferimento nei confronti della Società ex Art.127 C.G.S. con la sanzione dell'ammenda di euro 400,00 nonché 1 punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026, come da relativo verbale trasmesso al Tribunale.

Quanto al Sig. Fabio Calagreti, conclude affinché venga dichiarata la responsabilità del deferito con l'applicazione della sanzione di 6 mesi di inibizione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale ritiene che l'addebito mosso al Sig. Calagreti sia fondato e documentalmente provato.

Dalla documentazione agli atti del giudizio emerge invero in maniera inconfutabile che la Società non ha provveduto al pagamento di quanto statuito dal lodo arbitrale in favore dell'allenatore Massimiliano Colocci nel termine previsto nel lodo medesimo (trenta giorni dalla notifica). Detto inadempimento integra senza alcun dubbio la violazione dell'Art.4 comma 1 nonché dell'Art. 31 commi 6 e 7 del C.G.S. anche in relazione al disposto dell'Art. 94/ter comm. 5 NOIF.

Si ritiene congrua la sanzione dell'inibizione di 6 mesi a carico del deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale, a scioglimento della riserva assunta precedentemente, così decide:

- **con riferimento alla Soc. Città di Castello SSDARL dichiara congrua la sanzione concordata dalla parte con il rappresentante della Procura Federale di euro 400,00 di ammenda ed un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato di competenza nella stagione sportiva 2025/2026 nonché corretta la qualificazione dei fatti e ne dichiara l'efficacia;**
- **con riferimento al Sig. Calagreti Fabio, dichiara la responsabilità del deferito ed applica nei suoi confronti la sanzione dell'inibizione di 6 mesi.**

Così deciso in Perugia il 6 agosto 2025.

IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Avv. Francesco Temperini Presidente

Avv. Maurizio Lorenzini

Rag. Riccardo Toccaceli

PUBBLICATO IN PERUGIA IL 06 AGOSTO 2025.

Il Segretario
Matteo Donato

Il Presidente
Luigi Repace